

COMUNE DI TRASQUERA

Prot. N. 1299

27 MAG. 2013

Cat. V Classe. Fasc.



Corte dei conti

Servizio di supporto Sezione regionale di Controllo per il Piemonte

Via Roma, 305 - 10123 Torino
Tel. 011.5608611 - Fax 011.5608603

Al Presidente del Consiglio comunale

Al Sindaco

All'Organo di revisione

del Comune di TRASQUERA (VB)

CORTE DEI CONTI



0005763-24/05/2013-SCPIE-T95-P

Oggetto: Comune di TRASQUERA (VB) - Rendiconto 2011.

Con riferimento all'oggetto, si invia la delibera n. 213/2013/SRCPIE/PRSE approvata dal
Collegio della Sezione regionale di controllo per il Piemonte in data 22/05/2013.

Il Funzionario preposto

Dott. Federico Spia



CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T95



DOC. INTERNO N.31534599 del 24/05/2013

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 219/2013/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, composta dai magistrati:

Dott.ssa	Enrica	LATERZA	Presidente
Dott.	Mario	PISCHEDDA	Consigliere relatore
Dott.	Giancarlo	ASTEGIANO	Consigliere
Dott.	Giuseppe Maria	MEZZAPESA	Primo Referendario
Dott.	Walter	BERRUTI	Primo Referendario
Dott.ssa	Alessandra	OLESSINA	Primo Referendario

Nella camera di consiglio del 22 maggio 2013.

Visto l'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266.

Visto l'art. 3 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213.

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, n. 10/AUT/2012/INPR, che ha approvato le linee-guida cui devono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e sul rendiconto dell'esercizio 2011 ed i relativi questionari.

Vista la relazione sul rendiconto 2011, redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Trasquera (VB)** ai sensi del citato art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Vista la richiesta di deferimento del magistrato istruttore.

Vista l'ordinanza con la quale il Sig. Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna seduta.

Udito il relatore Cons. Mario Pischedda.

PREMESSO

La l. 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, c. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, c. 7 della l. 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo con funzione collaborativa, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e

regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. La natura collaborativa del controllo è evidenziata dalla circostanza che è rimessa all'Ente l'adozione delle necessarie misure correttive, anche se spetta alla Corte dei conti vigilare sull'adozione ed efficacia degli interventi correttivi, trattandosi di attività indispensabile, anche nell'interesse di tutti i soggetti che costituiscono la Repubblica, per rendere effettivo il controllo (Corte Cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37).

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella delibera, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Da ultimo, l'art 3, c. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato "*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*", il quale prevede che "*Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti*". Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "*i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente*".

In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "*di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno*" gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "*i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "*è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*".

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis., c. 3 del TUEL, la natura collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, c. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di

squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

CONSIDERATO

Dall'analisi della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2011, redatta ai sensi del sopra richiamato art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, dall'Organo di revisione del Comune di Trasquera (VB) e dalla relativa istruttoria sono emerse le seguenti criticità:

- 1) insufficiente determinazione della quota di avanzo d'amministrazione vincolata e conseguente necessità di rideterminare il risultato di amministrazione;
- 2) superamento dei limiti di spesa disposti dall'art.6, commi da 7 a 10 e da 12 a 14 del d.l. 78/2010;
- 3) superamento del limite della spesa del personale.

Le suddette criticità sono state formalmente segnalate all'Ente, invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti, che sono pervenuti con nota prot. n. 1030 in data 30 aprile 2013 a firma del Sindaco e del Segretario comunale.

Il Magistrato Istruttore, valutate le complessive risultanze dell'attività istruttoria, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'esame collegiale della situazione ed ha chiesto al Presidente della Sezione di fissare, a tal fine, apposita adunanza.

RITENUTO

1. La prima criticità riscontrata consiste nell'insufficiente determinazione della quota di avanzo d'amministrazione vincolata.

Dalla tabella 1.2 del questionario, relativa alla verifica degli equilibri di parte capitale - che di seguito si trascrive - risulta una differenza positiva, nemmeno parzialmente destinata a spese correnti, che non è confluita nella corrispondente quota vincolata dell'avanzo d'amministrazione.

Equilibrio di parte capitale

	2009	2010	2011
Entrate titolo IV	473.135,88	178.748,45	805.007,70
Entrate titolo V ****	0,00	0,00	0,00
Totale titoli (IV+V) (M)	473.135,88	178.748,45	805.007,70
Spese titolo II (N)	487.491,80	376.338,47	534.639,42
Differenza di parte capitale (P=M-N)	-14.355,94	-197.590,02	270.368,28
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G)	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale] (Q)	27.397,68	215.962,92	192.053,96
Saldo di parte capitale al netto delle variazioni (M-N+Q-F+G-H)	13.041,74	18.372,90	462.422,24

Inoltre, dall'esame della tabella 1.4.1, relativa al risultato d'amministrazione dell'ultimo triennio e che di seguito si trascrive, risulta che non è stata mantenuta la quota vincolata di € 103.539,94 risultante dal rendiconto 2010.

	2009	2010	2011
Risultato di amministrazione (+/-)	238.224,81	222.053,96	223.356,48
di cui:			
a) Vincolato	0,00	103.539,34	0,00
b) Per spese in conto capitale	0,00	0,00	57.445,00
c) Per fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00
d) Non vincolato (+/-) *	238.224,81	118.514,62	165.911,48

Al riguardo appare opportuno richiamare l'art. 188 del TUEL ed il principio contabile n 3, punto 59 il quale, dopo aver chiarito che "i fondi per il finanziamento delle spese in conto capitale evidenziano risorse confluite nel risultato di amministrazione che presentano tuttavia una destinazione a spese in conto capitale in relazione alla natura dell'entrata originaria", precisa che "I vincoli di destinazione delle risorse confluite nel risultato di amministrazione permangono, anche se quest'ultimo non è capiente a sufficienza o è negativo (disavanzo di amministrazione); in questi casi l'ente dovrà ricercare le risorse necessarie per finanziare tutte le spese derivanti da entrate vincolate rfluite nel risultato di amministrazione". Ciò comporta che vanno mantenuti i fondi vincolati e se il loro ammontare non trova capienza nel risultato d'amministrazione, l'Ente versa in una situazione di disavanzo sostanziale.

Nelle deduzioni l'ente ha evidenziato che

con delibera del 30.03.2011 n. 4 il Consiglio Comunale ha approvato una variazione che prevedeva l'applicazione di un importo di avanzo 2010 di € 192.053,96 applicato a due voci di spesa

- Acquisizione di beni immobili 100.539,34
- Trasferimenti di capitale 91.514,62

In particolare la prima voce rappresenta la quota di avanzo, il cui vincolo era stato suggerito dall'Organo di Revisione per il ripristino di una voce di spesa da integrare e relativa a questo specifico capitolo di spesa. Il vincolo formalmente non era stato peraltro recepito dal Consiglio Comunale

Il prospetto va quindi riconsiderato in base all'applicazione dell'avanzo previsto in questa variazione di bilancio. Occorre peraltro indicare che l'importo applicato è stato successivamente impegnato per € 85.368,68, residuando quale avanzo il solo importo di € 18.170,66. Detto importo è da intendersi destinato a spese in conto capitale, anche se formalmente non vincolato.

Si ritiene di aggiungere, inoltre, che l'importo di avanzo generato nel 2011 di € 223.356,48 è stato applicato nel 2012 con delibera n. 11 del 28 giugno 2012 per un importo di € 212.865.

Detta parte di avanzo è stata applicata a copertura di spese in conto investimenti e più precisamente finalizzata ad interventi vari in conto capitale, come risultanti dal dettaglio della variazione. A fronte di questa applicazione risulta successivamente impegnata per complessivi € 211.154,29).

La quota residua di avanzo risulta non applicata.

Al fine di evidenziare lo stato della situazione economica dell'Ente si precisa infine che il risultato di amministrazione in corso di approvazione dell'anno 2012 evidenzia un avanzo pari ad € 264.999,90 e che l'Ente provvederà in sede di approvazione definitiva a ripristinare le quote di fondi vincolati secondo la normativa sottoposta.

Osserva la Sezione che, se l'importo di € 103.539,34, relativo all'avanzo 2010, indicato come avanzo vincolato, invece è da considerare vincolato a spese in conto capitale, lo stesso risulta formalmente applicato. Tuttavia ciò non comporta alcuna variazione nella quota da vincolare perché il finanziamento delle spese in questione mediante l'avanzo vincolato è solo formale e non sostanziale. Infatti, poiché le spese formalmente finanziate con l'avanzo vincolato rientrano nell'ammontare complessivo di quelle del titolo II che è inferiore alla somma delle entrate del titolo IV e V l'avanzo d'amministrazione applicato non ha realmente finanziato alcuna spesa sicché la sua iscrizione è solo formale. In altre parole, per aversi un impiego sostanziale e non formale dell'avanzo vincolato a spese in conto capitale, è necessario che la relativa spesa non abbia copertura finanziaria con le entrate della competenza, giacché in tal caso, al solo fine del

rispetto dei vincoli, la spesa in questione verrebbe conteggiata due volte.

Conseguentemente si trascrive di seguito la tabella dimostrativa del risultato d'amministrazione debitamente corretta, prevedendo l'esatto ammontare della quota vincolata per spese in conto capitale.

Risultato d'amministrazione dell'ultimo triennio corretto

	2009	2010	2011
Risultato di amministrazione (+/-)	238.224,81	222.053,96	223.356,48
di cui:			
a) Vincolato	0	103.539,34	0,00
b) Per spese in conto capitale	0	0	373.907,62
c) Per fondo ammortamento	0	0	0,00
d) Non vincolato (+/-) *	238.224,81	118.514,62	0
Fondi necessari per ripristinare le quote vincolate	0,00	0,00	150.551,14

2. La seconda criticità riscontrata riguarda il superamento dei limiti di spesa disposti dall'art.6, commi da 7 a 10 e da 12 a 14 del d.l. 78/2010. In particolare dalla tabella 1.13 del questionario risulta la seguente situazione:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Rendiconto 2011
Studi e consulenze	13.970,12	80%	2.794,02	997,84
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	0,00	80%	0,00	176,24
Sponsorizzazioni	7.230,00	100%	0,00	2.830,00
Missioni	198,00	50%	99,00	476,21
Formazione	90,00	50%	45,00	0,00
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture	2.221,82	20%	1.777,46	2.258,26

L'Ente, dopo aver giustificato le singole spese sostenute, ha dedotto che

i limiti individuati nel D.L. sono condizionati dalla corrispondente spesa del 2009; questo origina un vincolo arbitrario in quanto la mancata o parsimoniosa spesa nell'anno 2009 determina un vincolo più stringente nell'anno 2011, mentre una spesa superiore (ovvero meno virtuosa) nell'anno di riferimento determinerebbe una discrezione maggiore anche nell'anno oggetto della presente relazione. Avendo l'Ente mantenuto un comportamento virtuoso sin dall'anno 2009 si considera la spesa effettuata già al minimo di ogni riduzione possibile.

Osserva la Sezione che l'art. 6 del d.l. n.78/2010, convertito con modificazioni nella legge 122/2010, prevede il contenimento di alcune spese. In particolare il comma 7 limita al 20% del tetto raggiunto nel 2009 le spese per studi ed incarichi di consulenza, il comma 8 detta analoghi limiti per le spese relative a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, il comma 9 elimina le spese per sponsorizzazioni, il comma 12 riduce del 50% rispetto al tetto raggiunto nel 2009 le spese per le missioni, il comma 13 riduce della stessa percentuale quelle per la formazione ed il comma 14 dell'80% quelle per la gestione delle autovetture, compresi i buoni taxi.

Il rispetto dei suddetti limiti di spesa costituisce un principio di coordinamento della finanza pubblica, al quale gli enti debbono dare concreta attuazione, senza alcuna possibilità di deroga, come si evince dalla circostanza che per espressa previsione legislativa la violazione dei limiti previsti dai commi 7 (incarichi e consulenze), 12 (missioni), 13 (formazione) "costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale".

Al riguardo è utile ricordare che la Corte Costituzionale, con sentenza n.139/2012, ha ritenuto le norme in questione costituzionalmente legittime, trattandosi di un limite complessivo di riduzione che lascia agli enti ampia libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti ed obiettivi di spesa, nel senso che, determinato il volume complessivo delle riduzioni, ogni ente ha la possibilità di decidere su quali voci effettuarle.

Quest'ultima circostanza rende prive di rilevanza le deduzioni dell'amministrazione in quanto nella fattispecie viene in rilievo l'avvenuto superamento complessivo delle riduzioni: infatti a fronte di un limite di spesa complessivo di € 4.715,48, l'ente ha sostenuto spese per complessivi € 6.738,55 con una maggiore spesa di € 2.023,07 che sicché l'ente può autonomamente scegliere l'importo delle voci da ridurre.

Appare inoltre opportuno precisare che le spese che secondo l'amministrazione non rientrano tra le sponsorizzazioni, sono costituite da contribuzioni destinate non a finanziare lo svolgimento di un'attività propria del Comune, esercitata cioè in via sussidiaria mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche, bensì a segnalare la mera presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine e pertanto rientranti più correttamente nella voce, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, anch'essa assoggettate al limite di spesa

3. L'ultima criticità concerne il superamento del limite della spesa del personale che non è stata contenuta negli importi impegnati nell'esercizio 2004, ai sensi dell'art. 1 comma 562 della Legge n. 296/2006, come si desume dalla tabella 5.3 che si riporta di seguito:

	Rendiconto 2004	Rendiconto 2011
Spese intervento 01	87.136,52	147.682,62
Spese intervento 03	0,00	28.884,22
Spese intervento 07	5.798,48	12.578,27
Altre spese da specificare:	0,00	0,00
Totale spese personale (A)*	92.935,00	189.145,11
(-)Componenti escluse (B)**	0,00	11.934,88
(=)Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)	92.935,00	177.210,23

Nelle deduzioni l'Ente ha precisato che

nell'anno 2011 la dotazione organica del Comune di Trasquera comprendeva n. 2 unità nell'area amministrativa, n. 1 unità nell'area tecnico manutentiva, ed il supporto di n. 1 tecnico comunale, incaricato ai sensi dell'art 110 commi 1 e 2 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, per l'edilizia pubblica e privata, e di n. 1 dipendente di altro comune a scavalco che collaborava saltuarialmente nel settore economico-finanziario, mancando all'interno di questo ente una professionalità in tale ambito. Nell'anno 2011, inoltre, si è dovuto ricorrere all'assunzione a tempo determinato di n. 1 impiegato part-time (18 ore) a tempo determinato necessario a coprire l'assenza di un dipendente in maternità per n. 10 mesi. Tale dotazione rappresenta la dimensione minima per garantire il corretto svolgimento dell'attività istituzionale. E' da sottolineare che nell'anno 2004 sono state realizzate delle economie straordinarie dovute alla mancata sostituzione di un dipendente cessato per mobilità, protrattasi per 6 mesi, ed alla mancanza in organico dell'unità nell'area tecnico manutentiva, le cui funzioni venivano svolte mediante il ricorso a ditte esterne con notevole aggravio di spesa a carico dell'ente, rispetto all'assunzione di una unità.

Questo Ente nell'intenzione di rispettare i limiti per la spesa di personale ha adottato le seguenti misure:

- Eliminazione dei ticket pasto ai dipendenti a decorrere da gennaio 2013;
- Ridimensionamento delle spese per il lavoro flessibile mediante l'acquisto di voucher, ed esternalizzazione dei servizi.

Al riguardo rileva la Sezione che le previsioni normative sul contenimento della spesa relativa al personale, oltre a ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio, sono da inquadrare nell'ambito degli specifici obiettivi di

contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica. Pertanto sono da considerarsi di stretta interpretazione.

Pur prendendo atto della specifica circostanza rappresentata dall'Ente e pur essendo note a questa Corte le difficoltà a dare piena attuazione alla disciplina in esame da parte degli Enti di minori dimensioni, va constatata la violazione delle previsioni di cui all'art. 1, comma 562 della legge 296/2006 e si invita l'Ente ad una gestione della spesa di personale conforme alle previsioni di legge, ed in particolare a porre in essere idonei provvedimenti atti a riportare la suddetta spesa entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

4. Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, la Sezione ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio. Si ritiene peraltro sufficiente e congruo riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo che verranno eseguite sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e sul rendiconto per l'esercizio finanziario 2012.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte,

invita

l'Amministrazione comunale di Trasquera (VB):

1) a prevedere nell'avanzo d'amministrazione l'esatto ammontare della quota vincolata a spese in conto capiate e, ove il suo ammontare non trovi capienza nel risultato d'amministrazione, ad reperire le necessarie risorse finanziarie


2) ad adottare misure gestionali utili per il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dall'art 6 del d.l. 78/2010 e per ricondurre la spesa del personale entro i limiti stabiliti dalla legge.

Sollecita l'Organo di revisione ad un'attenta vigilanza sulla soluzione delle criticità evidenziate, segnalando a questa Sezione un loro eventuale peggioramento e/o ulteriori criticità non rilevabili dal questionario.

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale in persona del suo Presidente, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Trasquera. Così deliberato in Torino nell'adunanza del giorno 22 maggio 2013.


Il Relatore

(Dott. Mario PISCHEDDA)



Il Presidente

(Dott.ssa Enrica LATERZA)



Depositata in Segreteria il **24 MAG. 2013**

Il Funzionario preposto

(Dott. Federico SOLA)

